



N. 88

Il Direttore

VISTA la legge n. 168 del 09.05.1989;
VISTA la legge n. 398 del 30.11.1989;
VISTO lo Statuto della Scuola, pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2012, ed in particolare l'art. 26;
VISTO il regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità emanato con DD 03.10.1996 n. 29/AG, ed in particolare l'art. 60;
VISTO il DD. N. 54 del 02.02.2011;
VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 04.02.2014 e del Senato Accademico del 06.03.2014 che autorizzano: la possibilità di assegnare tali borse una sola volta (fatta salva la possibilità di prolungarne la durata fino ad un massimo di dodici mesi); il divieto di assegnazione di tali borse a coloro i quali siano già in possesso del titolo di "dottore di ricerca" o equivalente; l'aggiunta di un articolo (art. 4) che regola l'assegnazione di tali borse agli allievi dei corsi di Ph.D della SISSA che conseguano il titolo dopo il termine del quarto anno di corso.
ACCERTATA la necessità di provvedere;

DECRETA

- Art. 1** Viene modificato il regolamento per l'assegnazione di borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca post-laurea di breve durata per giovani laureati, italiani e stranieri che viene riportato in allegato al presente decreto, di cui è parte integrante.
- Art. 2** Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e allo stesso verrà assicurata adeguata pubblicità.

Trieste,

6 MAR. 2014



Il Direttore

(Prof. G. Martinelli)

ri/

K



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA POST-LAUREA DI BREVE DURATA PER GIOVANI LAUREATI, ITALIANI E STRANIERI

Art. 1 Finalità, durata, modalità di assegnazione ed importo

Per promuovere l'istruzione post-universitaria ed attrarre i giovani alla ricerca scientifica, la SISSA, ai sensi della legge 398/89 e dell'art. 26 dello Statuto, bandisce un concorso per soli titoli, riservato a giovani laureati italiani e stranieri, per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post-laurea.

Tali borse di studio, la cui durata è compresa tra un minimo di uno ed un massimo di dodici mesi, possono essere assegnate una sola volta.

Le borse, il cui importo viene fissato in € 1000,00 mensili netti (ai sensi della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 120/E d.d. 22.11.2010), sono assegnate con cadenza mensile fino ad esaurimento della disponibilità complessiva stabilita dal Consiglio di Amministrazione della SISSA, fatte salve ulteriori assegnazioni da parte degli Organi della Scuola. Le borse di studio non sono cumulabili con altre erogate ai sensi della L. 398/89.

Potrà inoltre venire assegnato un contributo di € 300,00 lordi per le spese di soggiorno.

E' previsto un contributo alle spese di viaggio documentate, fino ad un massimo di € 300,00 (al lordo delle ritenute fiscali) per cittadini italiani e comunitari non residenti nella Provincia di Trieste, e fino a € 1000,00 (al lordo delle ritenute fiscali) per candidati provenienti da paesi extracomunitari. Ai cittadini extracomunitari che lo richiedessero verrà emesso titolo di viaggio prepagato; qualora il costo del titolo superi € 1000,00, la differenza sarà trattenuta dalla prima mensilità della borsa di studio. Per "spese di viaggio" si intendono quelle sostenute per raggiungere la SISSA e prendere servizio e quelle per fare ritorno alla propria residenza al termine dell'attività.

In via eccezionale potranno essere assegnate, a studenti extracomunitari, borse della durata di 15 giorni al fine di poter partecipare agli esami d'ammissione ai corsi di Ph.D. L'importo viene fissato in 500,00€ netti. Verrà assegnato il contributo per le spese di viaggio fino a € 1000,00 (al lordo delle ritenute fiscali), più un eventuale contributo di 150,00€ lordi per le spese di soggiorno.

Le posizioni attive al 31 dicembre saranno soggette a conferma da parte degli Organi di Governo.



Art. 2 Requisiti

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che siano in possesso, **entro e non oltre l'inizio dell'attività**, di un **diploma di laurea** rilasciato da una Università italiana in base alla normativa precedente alla riforma di cui al D.M. 03.11.1999, n. 509, di **un diploma di laurea specialistica (o magistrale)** post riforma, o titolo conseguito all'estero, di livello comparabile ad un "Master of Science", e ritenuto idoneo a giudizio insindacabile della competente Commissione.

Tali borse non possono essere assegnate a coloro i quali siano già in possesso del titolo di "dottore di ricerca" o equivalente.

I candidati ammessi dovranno assicurare una presenza continuativa presso la Scuola per l'intero periodo di attività.

Art. 3 Procedure di selezione

Le domande dovranno essere indirizzate al Direttore della Scuola secondo il modulo allegato al bando di concorso e potranno essere inviate tramite posta, e-mail o via fax allegando copia di un documento di identità del candidato.

La Commissione preposta alla selezione delle domande dovrà essere composta da almeno tre docenti della Scuola e verrà nominata dal Collegio dei Docenti del corso di riferimento e rimarrà in carica per tutta la durata del bando.

La data d'inizio dell'attività ed il numero di mensilità verranno determinati, di volta in volta, dalla Commissione compatibilmente con i programmi scientifici del tutor di riferimento e della disponibilità finanziaria residua.

Ai candidati selezionati verrà data comunicazione dell'assegnazione della borsa di studio e del periodo di effettiva erogazione di norma entro la fine del mese di presentazione della domanda.

Art. 4 Conferimento diretto delle borse

Su richiesta motivata da parte di allievi iscritti ai corsi di Ph.D della Scuola, finalizzata al conseguimento del titolo di Ph.D entro dodici mesi dal termine del quarto anno, e supportata dal supervisore di tesi, è possibile prescindere dall'esperimento della selezione di cui al presente regolamento.



La richiesta sarà valutata dal Consiglio di Area competente e trasmessa al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

Le borse di cui al presente articolo possono essere attivate esclusivamente su fondi di autofinanziamento.

Art. 5 Obblighi dell'assegnatario

La mancata presenza in sede il giorno della convocazione, senza adeguata giustificazione, comporta la decadenza dal diritto ad usufruire della borsa. Il posticipo dell'inizio dell'attività è ammesso solo per gravi e giustificati motivi.

Il borsista è tenuto a svolgere a tempo pieno la propria attività di ricerca che sarà oggetto di valutazione al termine del periodo.

Art. 6 Proroghe

In casi di particolare interesse e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, potranno essere concesse proroghe nell'erogazione della borsa, comunque non oltre i 12 mesi complessivi.

Art. 7 Attività didattica

Durante lo svolgimento dell'attività, i borsisti possono seguire le lezioni tenute presso il corso di dottorato di afferenza e, a loro scelta, sostenere i relativi esami. Nel caso in cui il borsista fosse ammesso ad un corso di dottorato della SISSA, i corsi frequentati e gli esami superati durante l'attività di ricerca post-laurea, potranno essergli riconosciuti validi.